

NR 1788 / 2016 RG



Repubblica Italiana

In nome del popolo Italiano

La Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, composta da

Dott.ssa Chiarina Sala - presidente

Dott.ssa Carla Bianchini – consigliera rel.

Dott.ssa Paola Poli - consigliera G.A.

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa promossa con ricorso depositato da:

rappresentato e difeso da NERI LIVIO (C.f. NRELVI73P16F205H)  
con studio in Indirizzo Telematico e da GUARISO ALBERTO (GRSLRT54S15F205S)  
Indirizzo Telematico;

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso  
da MOGAVERO MIRELLA (C.f. MGVMLL58M63F119K) con studio in VIA M. E G.  
SAVARE', 1 20122 MILANO e da TOMMASELLI CLARA (TMMCLR68L42F839V) C/O  
INPS VIA MORANDI,1 20052 MONZA;

COMUNE DI CUSANO MILANINO, contumace

Conclusioni per l'appellante: come da ricorso in appello depositato in atti

Conclusioni per l'appellato Inps: come da memoria di costituzione depositata in atti

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ordinanza del 5.12.16 il giudice del lavoro del tribunale di Monza (dott.ssa Stefanizzi) respingeva il ricorso con il quale chiedeva di accertare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Cusano Milanino e da Inps consistito nell'averle rispettivamente negato, in relazione alla nascita del figlio, l'assegno di maternità di cui all'art. 74 D. Lgs 151/01 e l'assegno di natalità di cui all'art. 1 co. 125 L 190/14 e di ordinare ai



convenuti di cessare tale condotta e di riconoscerle il diritto a tali provvidenze.

Il giudice negava l'assegno di maternità ritenendo non rispettati i requisiti reddituali. Negava altresì l'assegno di natalità evidenziando che [redacted] cittadina moldava, era sprovvista di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che la richiesta di questo requisito non determinava alcuna discriminazione. Invero tale beneficio non rientrava tra le prestazioni necessarie per la sopravvivenza non integrando un rimedio destinato a consentire il soddisfacimento dei "bisogni primari" inerenti alla sfera della persona umana. Rilevava inoltre la non rilevanza nel caso in esame della Direttiva UE 2011/98 che non trova applicazione al di fuori dei rapporti di lavoro.

[redacted] propone appello facendo presente che nelle more del giudizio, avendo presentato domanda di assegno di natalità tramite il marito, cittadino comunitario, dall'agosto 2016 percepisce il beneficio mentre non ha ancora percepito gli importi relativi ai mesi precedenti dal giugno 2015 a luglio 2016 per complessivi € 1.680,00.

Rileva altresì che Inps con il messaggio nr. 1110 del 10.3.16 riconosceva che l'assegno di natalità deve essere attribuito anche allo straniero non lungo soggiornante qualora il coniuge sia cittadino comunitario dando disposizione di provvedere in tal senso in ordine alle pratiche sospese; che con la circolare n. 214 del 6.12.16 Inps definitivamente riconosceva il diritto alla prestazione in esame a favore del familiare non lungo soggiornante di cittadino comunitario e disponeva il riesame delle pratiche conclusesi con il rigetto; che nonostante ciò nulla le era stato riconosciuto.

Nel merito osserva, in relazione all'assegno di maternità, che dalla documentazione prodotta risultava il rispetto del limite reddituale richiesto dalla norma.

In relazione all'assegno di natalità rileva l'erroneità dell'ordinanza:

per avere il giudice ignorato la sua condizione di familiare di cittadino comunitario avente diritto, come tale, alla parità di trattamento ai sensi dell'art. 24 Direttiva UE 2004/38 e dell'art. 19 Dgl 30/2007;

per avere il giudice ritenuto che la Direttiva UE 2011/98 non possa essere applicata al di fuori del rapporto di lavoro e che, in particolare, non possa essere applicata all'assistenza sociale omettendo qualsiasi verifica della nozione di "assistenza sociale" secondo il diritto comunitario.

Chiede pertanto la riforma dell'ordinanza e l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado.

Ha resistito Inps chiedendo il rigetto dell'appello, del quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma dell'ordinanza impugnata.

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte della Corte in ordine alla circolare 214/16 richiamata dall'appellante, Inps depositava note autorizzate con le quali ribadiva che [redacted] non poteva comunque godere del beneficio in quanto sprovvista di carta di soggiorno per soggiornante di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino UE.

La causa era quindi discussa e decisa come da dispositivo in calce.

L'appello merita accoglimento.

In relazione all'indennità di maternità la Corte rileva che erroneamente il tribunale faceva riferimento, nel valutare la sussistenza dei requisiti reddituali, all'indicatore della situazione economica cd. ISE anziché all'indicatore della situazione economica equivalente cd. ISEE.

L'ISE e l'ISEE sono parametri relativi alla situazione economica del richiedente utilizzati da



comuni, enti o istituzioni che concedono prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità. Secondo quanto previsto dal D. Lgs 109/98 l'ISE è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare e scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare. L'ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l'ISE e il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge.

L'art. 74 D. LGS 151/2001 stabilisce al co. 4 che "L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti"; al co. 5 che "Per i nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste".

In sostanza allorché si tratta di nucleo familiare con tre componenti il riferimento economico è rappresentato dall'ISE, allorché il nucleo familiare è composto da un numero superiore il riferimento non può che essere l'ISEE.

Considerato che nel caso di specie il nucleo familiare di \_\_\_\_\_ era composto da 4 persone, che il limite ISEE per conseguire il beneficio per l'anno 2015 era di € 16,954,95 e che l'ISEE di \_\_\_\_\_ era pari ad € 7.025,77 ne consegue che infondato era il rigetto della domanda per mancato rispetto dei limiti reddituali.

Per quanto attiene al lamentato comportamento discriminatorio posto in essere dagli appellati per aver rifiutato di riconoscere a \_\_\_\_\_ il diritto di beneficiare sia dell'assegno di maternità sia dell'assegno di natalità, la Corte rileva in primo luogo che il D. Lgs 30/2007, attuativo della Direttiva CE 2004/38, in tema di diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, all'art. 19 co. 2 afferma: " Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente."

Nel caso di specie \_\_\_\_\_, straniera non comunitaria, è coniugata con un cittadino comunitario e dall'epoca della domanda (così come ancora oggi) è titolare di un permesso di soggiorno per ragioni familiari con scadenza 13.8.17, permesso di soggiorno che potrà essere convertito in carta di soggiorno solo alla scadenza non potendosi pretendere che ciò avvenga in corso di validità.

Rilevato che pertanto l'odierna appellante, quale familiare di un cittadino comunitario, era ed è tuttora titolare di un regolare e legittimo diritto di soggiorno, in applicazione del citato principio paritario ha diritto ai benefici richiesti al pari dei cittadini italiani ed il rifiuto addotto dagli appellati è idoneo a configurare un comportamento discriminatorio non trovando alcun legittimo fondamento.

Ad analoga conclusione si perviene ravvisando l'esclusione di \_\_\_\_\_ dall'erogazione richiesta in relazione alla Direttiva UE 2011/98.

Si richiama sul punto, condividendone la motivazione, la sentenza 1003/2017 di questa Corte di Appello che si è espressa su medesima questione.

La Direttiva n. 2011/98/UE, all'art. 12, prevede che:



“i lavoratori di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (...) c) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004”.

Il citato paragrafo 1, alle lettere b) e c), menziona:

“b) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare (...); c) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi”.

Tale precisazione pertanto consente di ritenere certamente applicabile anche all’odierna appellante, munita di permesso di soggiorno che le consente di soggiornare nel territorio dello Stato a fini lavorativi, della Direttiva in esame.

Il Regolamento 883/2004, al quale l’art. 12 sopra riportato fa rinvio per la definizione dei settori della “sicurezza sociale”, contempla quelli “contributivi e non contributivi” compresi nell’elenco di cui al primo comma del medesimo art. 3, che indica, alla lettera b), i “trattamenti di maternità e paternità e assimilati” e alla lettera j) le “prestazioni familiari”.

A quest’ultimo proposito, si osserva come l’art. 1 del Regolamento definisce quali prestazioni familiari “tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni di nascita o di adozione menzionati nell’allegato 1”, dove l’espressione “compensare i carichi familiari” deve essere interpretata, secondo quanto affermato dalla CGUE, con riferimento ad un contributo pubblico al bilancio familiare destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli (cfr. CGUE 19.9.13 causa C-216/12 e C-217/12).

Alla luce delle citate disposizioni, è possibile qualificare l’assegno di natalità (al pari dell’assegno di maternità) come rientrante nell’ambito della “sicurezza sociale” ai fini applicativi della Direttiva, in quanto “diretta a tutelare economicamente la maternità e la paternità, in modo continuativo fino al compimento dei tre anni di età del bambino, ed è corrisposta in modo automatico e non discrezionale laddove ricorrano i requisiti di reddito prescritti” (così, condivisibilmente, Corte Appello Brescia, sent. n. 444/2016).

A tale riguardo si osserva come la CGUE, con sentenza del 21.6.17 causa C-449/16 (così come nella sentenza del 24.10.2013 causa C-177/12) abbia affermato che la qualificazione della singola prestazione ai fini in questione deve operarsi avendo riguardo ai relativi “elementi costitutivi” quali “le sue finalità” ed i “presupposti per la sua attribuzione”, e non già al “fatto che essa sia o no qualificata previdenziale da una normativa nazionale”.

Nello specifico, secondo tale pronuncia, “una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all’art.3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/04” il quale contempla le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni familiari.

Con la citata sentenza la CGUE ha altresì affermato che “le modalità di finanziamento di una prestazione e, in particolare, il fatto che la sua attribuzione non sia subordinata ad alcun presupposto contributivo sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione di sicurezza sociale...Peraltro il fatto che una prestazione sia concessa o negata in considerazione dei redditi e del numero dei figli non implica che la sua concessione dipenda da una valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, caratteristica dell’assistenza sociale, nei limiti in cui si tratta di criteri obiettivi e definiti per legge che quando sono soddisfatti danno diritto a tale prestazione senza che l’autorità competente possa tenere conto di altre circostanze personali....Così prestazioni attribuite automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi riguardanti segnatamente le loro



dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali e destinate a compensare i carichi familiari devono essere considerate prestazioni di sicurezza sociale”.

La norma sovranazionale, laddove prevede che i lavoratori di cui al paragrafo 1 lett. b) e c) (quale pacificamente è l’odierna appellante) “beneficiano dello stesso trattamento” riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, appare all’evidenza chiara ed incondizionata, risultando pertanto dotata di efficacia diretta e di portata autoesecutiva nel senso che trova ingresso nell’ordinamento interno senza necessità di alcuna norma di recepimento e si colloca, per la gerarchia delle fonti normative, al di sopra della legislazione nazionale imponendone la disapplicazione in caso di contrasto.

Ne consegue che la disposizione nazionale la quale ponga lo straniero lavoratore in una posizione di svantaggio rispetto al cittadino italiano riveste un’illegittima portata discriminatoria, la quale si estende agli atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni che ne fanno attuazione, quali INPS e Comune di Cusano Milanino nel caso di specie.

E’ vero che ai sensi dell’art. 12 paragrafo 2 lett.b) co. 1 della citata direttiva gli Stati membri possono decidere che l’art. 12 paragrafo 1 lett.e) che concerne i sussidi familiari non si applichi a determinate categorie di soggetti (ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi nonché ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in tale territorio a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è ivi consentito lavorare in forza di un visto).

La direttiva prevede a favore di taluni cittadini di paesi terzi un diritto di parità al trattamento che costituisce la regola generale ed elenca le deroghe a tale diritto che gli Stati membri hanno la facoltà di istituire. Tali deroghe possono tuttavia essere invocate solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersene, volontà tuttavia mai manifestata dallo Stato italiano con la conseguenza che le limitazioni introdotte dalla normativa in materia di concessione dei benefici in oggetto non possono ritenersi giustificate.

Alla luce delle considerazioni svolte, l’ordinanza impugnata va pertanto riformata ravvisandosi il carattere discriminatorio della condotta tenuta da INPS e dal Comune di Cusano Milanino consistita nell’aver negato alla ricorrente l’assegno di maternità di cui all’art. 74 L. 151/2001 e l’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2015.

Per l’effetto, va ordinato a INPS ed al Comune di Cusano Milanino di cessare la condotta sopra indicata, con conseguente riconoscimento di detti assegni alla ricorrente e Inps va condannato a pagare a la somma di € 1.694,45 a titolo di indennità di maternità di base ed € 1.680,00 a titolo di assegno di natalità maturato al 31.7.16 oltre interessi dal dovuto al saldo,

Stante la soccombenza Inps viene condannato altresì al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di € 2.500,00 per il primo grado ed € 3.000,00 per la fase di appello ai sensi del DM 55/14 in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

Vengono invece compensate le spese tra l’appellante ed il Comune di Cusano Milanino rimasto contumace.

P.Q.M.

In riforma dell’ordinanza emessa dal giudice del lavoro del tribunale di Monza del 5.12.16 nella causa R.G. n. 396/16, accerta il carattere discriminatorio della condotta tenuta da Inps e dal Comune di Cusano Milanino consistita nell’aver negato alla ricorrente l’assegno di



maternità di base ex art. 74 D. Lgs 151/01 e l'assegno di natalità di cui all'art. 1 co. 125 L. 190/2015; per l'effetto ordina a Inps ed al Comune di Cusano Milanino la cessazione di tale condotta con riconoscimento a favore della ricorrente dei suddetti assegni e condanna Inps a pagare all'appellante la somma di € 1.694,45 a titolo di indennità di maternità di base e la somma di € 1.680,00 a titolo di assegno di natalità maturato al 31.7.16 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

compensa le spese tra l'appellante ed il Comune di Cusano Milanino;

condanna INPS a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.500,00, oltre accessori e spese generali con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

MILANO 22.6.17

GIUDICE EST.  
CARLA BIANCHINI

PRESIDENTE  
CHIARINA SALA

